



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Il contributo della filosofia nella promozione dei diritti umani. Alcune riflessioni¹

BELEA SIMION

A proposito dell'evoluzione dei diritti umani, possiamo affermare che, sebbene il loro riconoscimento non sia stato sempre immediato, lo sviluppo dei fenomeni riguardanti questa problematica è stato notevole. L'idea che l'uomo, per sua natura, detiene certi diritti, è stata sostenuta dai tempi antichi, anche se stabilire una data esatta per l'origine dei diritti umani è pressoché impossibile. Ciò nonostante, possiamo affermare con certezza che nei lavori dei grandi filosofi si riflettono le premesse per il riconoscimento giuridico, la protezione e il rispetto dei diritti umani. Ripercorrere il cammino che ha portato all'attuale dottrina dei diritti umani è un'impresa assai complessa che non potrebbe essere realizzata all'interno di questo lavoro. Tenendo conto che lo studio scientifico dei diritti dell'uomo costituisce un terreno ancora tutto da esplorare, il presente studio cercherà tuttavia di presentare alcuni contributi essenziali, offerti dalla filosofia, alla scoperta e allo sviluppo di tali diritti.

Facendo un'incursione nel tempo, possiamo osservare che i diritti umani possono essere suddivisi in più generazioni in funzione del percorso seguito. Mentre all'inizio i diritti umani facevano riferimento soprattutto alle libertà fondamentali (il diritto alla vita, la libertà d'opinione, la libertà di associazione, il diritto di voto), dopo la seconda guerra mondiale si parla soprattutto di diritti sociali, culturali ed economici. In tempi più recenti è stato riconosciuto che la natura umana presuppone anche norme concernenti la sicurezza materiale, la protezione della salute, l'assicurazione di un lavoro

¹ ACKNOWLEDGEMENT: *This paper was made within The Knowledge Based Society Project supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/89/1.5/S/56815. Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del progetto cofinanziato dall'Unione europea e dal Governo Romeno dal Fondo Sociale Europeo tramite il Programma Operazionale Settoriale per lo Sviluppo delle Risorse Umani (POSDRU/89/1.5/S/56815).*

degno, norme che hanno un riscontro pratico poiché obbligano la società a disposizioni e comportamenti concreti per rispettarle².

Dal punto di vista evolutivo, la storia dei diritti dell'uomo è legata a quella del comportamento interumano. Com'è stato detto all'inizio, anche se non è possibile stabilire con esattezza l'origine di tali diritti, possiamo tuttavia affermare che essa è strettamente correlata alla concezione degli individui circa il mondo e la relazione uomo-divinità, poiché entrambe le concezioni danno nascita a comandamenti morali e a norme di comportamento per regolare le relazioni interumane conducendo in questo modo ad un punto di convergenza tra le società pluralistiche e multiculturali del nostro tempo. I diritti umani sono quindi il frutto di un'evoluzione storica e sociale molto complessa, contrassegnata dalle rivendicazioni di quelle classi sociali che per molto tempo ne sono state escluse. Le radici dei diritti umani si perdono quindi nei tempi remoti, tuttavia l'interesse sistematico nei confronti di questo argomento e la sua trattazione come autentico fenomeno politico, giuridico, sociale e culturale, con le sue numerose implicazioni sull'esistenza umana, comincerà soltanto dopo la seconda guerra mondiale³.

Già dall'inizio si deve sottolineare il fatto che l'emancipazione dell'uomo va vista innanzitutto come storia del pensiero, più che storia delle istituzioni sociali, politiche o economiche. Così, nella filosofia e nei suoi rappresentanti troviamo i punti di riferimento che non solo descrivono le realtà di allora, ma contribuiscono altresì alla conoscenza profonda dell'animo umano nonché delle relazioni interumane e, inoltre, concorrono alla fondazione dei principi etici e sociali che, più tardi, la "Carta dei Diritti dell'Uomo" esprimerà attraverso misure legislative⁴.

Con uno sguardo retrospettivo, possiamo constatare che già i pensatori greci consideravano i diritti dell'uomo come fondamentali, eterni, immutabili, diritti che devono essere rispettati da ogni società poiché dovuti alla natura stessa dell'uomo, quindi i diritti dell'uomo erano considerati diritti naturali⁵. Tutto il pensiero antropocentrico umanistico di 2400 anni fa può essere riassunto con l'espressione di Protàgora di Abdera, il maggiore esponente della sofistica, secondo il quale "l'uomo è la misura di tutte le cose,

² A questo proposito si veda VICTOR DAN ZLATESCU - IRINA MOROIANU ZLATESCU, *Repere pentru o filozofie a drepturilor omului*, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Bucarest, 2003, pp. 12-13.

³ Per approfondire questo argomento si veda IRINA MOROIANU ZLATESCU - RADU C. DEMETRESCU, *Din istoria drepturilor omului*, IRDO/ANUROM, Bucarest, 2003.

⁴ Cfr. IRINA MOROIANU ZLATESCU, *Drepturile omului - un sistem in evolutie*, IRDO, Bucarest, 2008, p. 10.

⁵ *Ibidem*.

di quelle che sono, in quanto sono, e di quelle che non sono, in quanto non sono”⁶. Secondo Protàgora, la conoscenza è condizionata dal singolo soggetto che è il metro di valutazione di tutte le cose e quindi non esiste alcun criterio universale che consenta di giudicare le verità e le falsità delle conoscenze soggettive⁷.

Un altro sofista, Ippia di Elide, ha cercato di introdurre per la prima volta in filosofia il problema dell’essenza della legge, contrapponendo il *nómos* (il diritto positivo emanato da un’ autorità umana, che esercita costrizione e violenza sulla natura dell’uomo) alla *phýsis* (il diritto naturale che riguarda ogni essere umano in quanto tale). Mentre la legge positiva è puramente convenzionale (quindi è un prodotto arbitrario, soggetto alle mutevoli convenzioni umane) e tende a dividere gli uomini, la legge naturale promuove l’unità e la solidarietà tra gli uomini⁸. Secondo Ippia di Elide, le leggi autentiche non sono dettate dall’uomo come concetto astratto ma sono stabilite dalla natura umana, legislatrice di regole non scritte, radicate nella stessa natura umana, e le quali sono migliori perché uguali in ogni luogo e in ogni momento. Gli uomini sono consanguinei, familiari e cittadini per natura e non per legge⁹. Con questa tesi originale Ippia di Elide realizza una delle prime filosofie a base egualitaria, internazionalista, democratica¹⁰.

Nell’“Etica Nichomachea” e nella “Politica” di Aristotele è possibile individuare una vera e propria dottrina del diritto naturale e della società democratica. Nel V libro dell’Etica, Aristotele parla di giusto in sé o giusto per natura (*Naturale*), basato sulla natura stessa indipendentemente dalle fluttuazioni delle opinioni e giusto per legge (*Legittimo* o *Legale*) non determinato dalla natura ma dal legislatore¹¹. “Naturale è il giusto che ha la stessa validità dappertutto, indipendentemente dal fatto che sia stato o non sia stato decretato; legale, invece, è quello che non importa che sia in un modo o in un altro per sua essenza, bensì importa quale sia quando sia stato sancito

⁶ GABRIELE GIANNANTONI et al. (Eds.), *I Presocratici, testimonianze e frammenti*, Laterza, Roma, 2004, p. 891.

⁷ CARLA LUNGHU RIZZI, *Tutto filosofia. Schemi riassuntivi parole chiave, glossari*, De Agostini, Novara, 2009, p. 75.

⁸ *Ivi*, p. 77.

⁹ PLATON, *Protagoras*, Traduction de Léon Robin, Édition électronique, Lés Échos du Maquis, 2011, [337c-338b], p. 39.

¹⁰ GABRIELE GIANNANTONI (ed.), *I Presocratici*, Laterza, Bari, 1990⁴, p. 981. Si veda anche DANIELE LO GIUDICE (ed.), *Ippia di Elide*, dal sito <http://www.filosofico.net/ippiadielide.htm>, data di accesso 12.12.2012.

¹¹ REGINALDO M. PIZZORNI, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d’Aquino*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2000, p. 65.

da un'autorità superiore¹²." Il diritto naturale, quindi, è un diritto assoluto, essenziale, immutabile, superiore, mentre il diritto positivo o puramente umano è un diritto relativo, accidentale, mutabile¹³.

La migliore organizzazione per gli Stati e per la maggior parte della gente è rappresentata, secondo Aristotele, da una via di mezzo, formata da esseri umani simili che costituiscano la base naturale della società¹⁴. Se le persone non sono uguali per natura, possono avere però una pari dignità sociale. Alla base di una società democratica deve stare la virtù della sapienza, l'unica in grado di evitare l'instabilità sociale e di guidare l'azione e la deliberazione¹⁵. La base principale dello Stato è la giustizia, la quale diventa la "regina delle virtù" nella quale si compendiano ogni virtù e il principio architettonico dello Stato¹⁶. Coerentemente con questa concezione, la politica non avrà come fine né la potenza, né il dominio del più forte ma il bene comune. La politica svolge quindi una funzione etica e morale e si basa non solo sulla giustizia ma anche sull'amicizia e sulla concordia. L'amicizia di cui parla Aristotele comporta il comune riconoscimento e perseguimento di un bene; è il condividere un bene essenziale per la costituzione di qualsiasi forma di comunità, quella della famiglia, della stirpe e della *polis*. Di conseguenza il vero amore di sé è necessariamente l'amore verso gli altri, in quanto membri tutti assieme della stessa comunità. Si ha quindi una concezione sociale e profonda dell'amicizia che trova il suo coronamento nella *polis*¹⁷." Tuttavia questa concezione di amicizia non ha fatto sì che Aristotele vada al di sopra delle concezioni del suo tempo per quanto riguarda la concezione sulla schiavitù e la condizione sociale degli schiavi, nati per essere comandati. Quindi Aristotele non è arrivato al vero concetto di personalità umana da estendere a tutti gli uomini senza alcuna eccezione, insegnando che ci sono due specie di uomini: quelli fatti per lavoro (*homo faber*) e quelli fatti per saggezza (*homo sapiens*)¹⁸.

Mentre per i sofisti, la natura umana è soltanto quella istintuale dell'indi-

¹² ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, V, 7, 1134 b.

¹³ REGINALDO M. PIZZORNI, *Il diritto naturale*, cit., p. 66.

¹⁴ Sua Eccellenza Reverendissima IRINEU POPA, Arcivescovo di Craiova e Metropolita dell'Oltenia, *Dătătorul de lege și legea – legământ în mișcare prin istorie*, in „Biserica ortodoxă și drepturile omului. Paradigme, fundamente, implicații”, Ed. Universul Juridic, Bucarest, 2010, p. 113.

¹⁵ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, Ed. Științifică și Enciclopedică, Bucarest, 1988, p. 142.

¹⁶ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, V, 1, 1129b-1130a.

¹⁷ REGINALDO M. PIZZORNI, *Il diritto naturale*, cit., pp. 69-71.

¹⁸ A questo riguardo, si veda LUIGI BAGOLINI, *Il problema della schiavitù nel pensiero etico-politico di Aristotele*, Fratelli Bocca. Milano, 1941.

viduo che cerca di impadronirsi degli altri, per Aristotele e Platone la ragione appartiene altrettanto alla natura umana che è complessa. Quindi, nelle leggi positive si trova anche qualcosa per natura, in quanto hanno un rapporto con il bene comune, basato sulla natura razionale dell'uomo. Per non rimanere dei meri ideali, occorre rinviare alla natura razionale sostanziale dell'uomo dove le norme valgono realmente¹⁹.

Più tardi i pensatori stoici hanno formulato una teoria dei diritti naturali considerando che tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro categoria sociale, debbano beneficiare di tali diritti. In questo modo, il "diritto naturale" (*ius naturale*) diventa sinonimo di "diritto delle genti" (*ius gentium*) che si estende a tutta l'umanità e il diritto positivo sarà valido nella misura in cui esso si trova in accordo con le norme del diritto naturale. Attraverso l'universalizzazione del diritto naturale, gli Stoici compiono un passo in avanti verso l'identificazione dello *ius naturale* e della *lex aeterna*, aprendo un varco alle interpretazioni religiose che interverranno col Cristianesimo²⁰.

L'uomo nella sua qualità di cittadino del mondo possiede alcuni diritti naturali che gli competono ovunque egli sia, indipendentemente dalle leggi positive dei singoli Stati; al contrario dell'età classica, caratterizzata soltanto da diritti civili, con lo stoicismo si sta affermando il concetto di "diritti umani" aggiungendo in questo modo un tratto nuovo all'etica greca²¹.

Nel pensiero romano e in Cicerone in particolare il diritto non si può fondare sulla sola autorità o imposizione dello Stato (come sostiene ogni forma di positivismo o relativismo giuridico) e nemmeno sulla sola giustizia, bensì sull'amore universale, sulla comunione e sull'uguaglianza degli uomini che formano la *societas caritatis*. Quindi l'inclinazione reciproca degli uomini ad amarsi rappresenta, secondo Cicerone, il fondamento del diritto²². Per Cicerone la vita civica è la umanità stessa. Ciò vuol dire che siamo tutti fratelli per natura e figli dello stesso Dio e simili a lui, promovendo in questo

¹⁹ HORST SEIDL, *Sulla "virtù naturale" secondo Aristotele e S. Tommaso, in confronto con Kant*, in "The truth about God, and its Relevance for a good life in Society", Fasc. 1-2, The Proceedings of the XI Plenary Session, 17-19 June 2011, Vatican City, 2012, p. 33.

²⁰ ZLĂTESCU IRINA MOROIANU, *Drepturile omului*, cit., p. 10. Si veda anche *Il giusnaturalismo*, in <http://www.filosofico.net/dirgiustizia2.htm>, data di accesso 12.12.2012.

²¹ GUIDO FASSÒ, *Antichità e medioevo*, in *Storia della filosofia del diritto*, I, Laterza, Bari, 2005, pp. 106-114. MAX POHLENZ, *L'uomo greco*, La Nuova Italia, Firenze, 1967, pp. 454-461. HAROLD CAPARNE BALDRY, *L'unità del genere umano nel pensiero greco*, trad. it. di Cristina Bolognini, Il Mulino, Bologna, 1983.

²² REGINALDO M. PIZZORNI, *Il diritto naturale*, cit., Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2000, p. 104.

modo il concetto di “diritti umani”²³. Anche Seneca riconosce che tutti gli uomini sono uguali per la loro natura razionale in quanto obbediscono a questa²⁴, mentre per Epitteto provvedere al bene degli altri (famiglia, stato, uomini) rappresenta un dovere ancor più alto che pensare alla propria anima²⁵. Come afferma Maritain, lo stoicismo è stato un grande tentativo di vita morale eroica (ricordando Seneca, Epitteto e soprattutto Marco Aurelio il quale, nonostante il suo profondo paganesimo, mostra quasi un’aria di parentela con alcuni temi cristiani²⁶).

Altre tappe che hanno segnato l’evoluzione dei diritti umani sono state registrare con la *Constitutio Antoniana* (212 d. C.), che proclama il diritto alla cittadinanza per tutti gli uomini liberi dell’Impero Romano, e con l’Editto di Milano, attraverso il quale l’imperatore Constantino ha concesso la libertà di culto a tutti gli cristiani (313 d. C.)²⁷.

Da quanto ribadito finora, risulta che l’analisi dei diritti umani da un punto di vista filosofico, presuppone ampi riferimenti alla teoria del “giusnaturalismo”, cioè allo *ius naturale* ossia il diritto intrinseco alla stessa natura dell’uomo indipendentemente dalle autorità politiche che emanano le leggi²⁸. Secondo Louise Lachanche²⁹, questa corrente rappresenta un punto di svolta della filosofia del diritto che si trova al bivio tra la politica, l’etica, la filosofia della natura e la scienza del diritto.

Si deve ribadire che, da un punto di vista antropologico e storico, il diritto naturale presuppone che la natura umana sia basata sulla felicità e sulla perfezione, mentre la verità sociale e storica viene ignorata. Da questo stato naturale, l’uomo sarebbe uscito attraverso il contratto sociale che ha condotto alla società organizzata, momento in cui è nato lo Stato³⁰. In questo caso non si tratta di uno Stato ricostituito sulla base delle sue origini storiche

²³ REGINALDO M. PIZZORNI, *Giustizia e carità*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, ³1995, pp. 42-62.

²⁴ REGINALDO M. PIZZORNI, *Il diritto naturale*, cit., Edizioni Studio Domenicano, Bologna, ³2000, 116.

²⁵ EPIITETO, *Il manuale di Epitteto (Enchiridion)*, traduzione di Giacomo Leopardi, Libreria Editrice Francesco Perrella s.a., Napoli, 1996. REGINALDO M. PIZZORNI, *Giustizia e carità*, cit., pp. 130-132.

²⁶ JACQUES MARITAIN, *La filosofia morale. Esame storico e critico dei grandi sistemi*, Morcelliana Edizioni, Brescia, 1999, p. 76.

²⁷ ZLĂTESCU IRINA MOROIOANU, *Drepturile omului*, cit., p. 11.

²⁸ ZLĂTESCU VICTOR DAN - ZLĂTESCU IRINA MOROIOANU, *Repere pentru o filozofie*, cit., p. 23.

²⁹ LOUIS LACHANCE, *Le droit et les droits de l’homme*, P.U.F., Paris, 1959, p. 60. Lachanche, professore presso l’Università di Montreal, è conosciuto per i suoi studi sui concetti di “diritto” e “politica” in Aristotele e San Tommaso. Nella concezione di Lachanche, sono diritti umani quei diritti che si basano sui principi fondamentali della dinamica umana e si iscrivono sulla scia delle inclinazioni naturali.

³⁰ ZLĂTESCU VICTOR DAN - ZLĂTESCU IRINA MOROIANU, *Repere pentru o filozofie*, cit., p. 23.

ma sul suo fondamento filosofico-giuridico. Lo Stato ideale ha una struttura razionale, ciò vuol dire che la natura fondamentale di ogni comunità politica si ritrova nella ragione e che al potere assoluto del sovrano viene opposto, come preciso limite giuridico, il diritto naturale di ogni individuo, famiglia o città³¹. Lo Stato diventa un altro elemento che sottolinea il legame tra la legge naturale e i diritti umani nella misura in cui esso garantisce le libertà e i diritti umani. Tutte queste regole in realtà anticipano quello che sarà il diritto internazionale umanitario³².

Un'influenza notevole sulla filosofia del diritto è stata esercitata dal pensiero di San Tommaso d'Aquino. Filosofo e teologo di fama mondiale, San Tommaso d'Aquino, attraverso i suoi studi, ha dato luogo alla Scuola degli esegeti all'interno della quale più tardi sorse la moderna dottrina giusnaturalista, i suoi seguaci iniziando ad applicare nell'ambito del diritto il metodo che San Tommaso applicò nell'ambito della teologia³³.

Le dimensioni di questo lavoro non ci permettono una trattazione approfondita del ruolo esercitato dalla filosofia di San Tommaso d'Aquino sull'orientamento della ricerca giuridica del mondo occidentale. Tuttavia, dobbiamo sottolineare il legame tra la teoria di San Tommaso e quella aristotelica, entrambe promotrici di una visione di giustizia come virtù sociale. Secondo Aristotele, la giustizia è una virtù completa, non in sé bensì in rapporto con l'altro, sottolineando in questo modo l'importanza delle relazioni sociali nella realizzazione della giustizia³⁴.

Da un punto di vista etico, San Tommaso ribadisce l'importanza soprattutto della libertà umana che, né la prescienza, né la predestinazione divina annullano o limitano. Il governo di Dio che assegna un fine a ogni cosa, prevede e include l'azione libera dell'uomo nel suo ordine e non entra perciò in contrasto con essa. Questa libertà fonda la morale e l'azione pratica (*habitus*) della virtù³⁵. "Anche se la grazia è più efficace della natura, tuttavia la natura è più essenziale per l'uomo"³⁶ per cui, nella prospettiva morale cristiana, la ragione detiene un ruolo speciale poiché capace di discernere la legge morale naturale.

³¹ ANTONIO LIVI, *La filosofia moderna*, in *La filosofia e la sua storia*, II, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 1996, p. 121.

³² ZLATESCU VICTOR DAN - ZLATESCU IRINA MOROIANU, *Repere pentru o filozofie*, cit., p. 28.

³³ *Ivi*, pp. 30-31.

³⁴ *Ivi*, p. 32.

³⁵ ROBERTO ROSSI, *Introduzione alla filosofia. Storia e sistemi*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1993, p. 76.

³⁶ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 94, a. 6, ad 2.

Come rilevato da Sua Santità Benedetto XVI nell'Udienza Generale del 16 giugno 2010 a proposito dell'insegnamento di San Tommaso, la Grazia divina non annulla ma suppone e perfeziona la natura umana e l'impegno etico. "Un'importante applicazione di questa relazione tra la natura e la Grazia si ravvisa nella teologia di San Tommaso, che risulta di grande attualità". La difesa dei diritti universali dell'uomo e l'affermazione sul valore assoluto della dignità della persona postulano sulla legge naturale con i valori non negoziabili che essa indica³⁷.

Proprio Alberto Magno, anticipando la visione del suo discepolo San Tommaso d'Aquino, concepisce il diritto naturale come il diritto umano nei suoi principi più comuni e universali. Ciononostante, è solo con Tommaso d'Aquino che si pongono i confini fra *conoscenza razionale* e *conoscenza per fede*. In ragione di tali confini, Tommaso d'Aquino riconduce la legge naturale alla ragione dell'uomo e l'intera condotta umana risente il dominio della legge naturale³⁸.

Queste concezioni classiche possono essere considerate le premesse filosofiche dei diritti umani. Certamente che la legge naturale, così com'è stata concepita dalla filosofia classica, ha subito cambiamenti, adattandosi ai requisiti giuridici moderni, tuttavia non si può negare il suo ruolo nella realizzazione dei fondamenti che hanno portato al riconoscimento dei diritti umani come pilastri fondamentali per le società democratiche e per lo stato di diritto. A questo proposito ricordiamo la *Magna Carta Libertatum* del 1215, documento che ha segnato l'inizio della materializzazione in provvedimenti legali di questi diritti e libertà fondamentali essendo il primo strumento giuridico per la protezione dei diritti dell'uomo. La "Grande Carta delle Libertà" ha segnato l'inizio di un periodo di circa 800 anni, periodo durante il quale sono state messe le basi dei principali strumenti per la protezione e la promozione dei diritti umani.

Nonostante le tesi sul valore e l'importanza del diritto naturale, il giusnaturalismo si affermò come vera e propria dottrina soltanto tra Quattrocento e la fine del Settecento, essendo questo un periodo marcato dalla presenza di alcuni filosofi, giuristi e politici come Grozio, Spinoza, Leibniz, i quali hanno contribuito allo sviluppo di alcune concezioni circa lo stato e l'individuo, il potere, la libertà e la sovranità.

³⁷ BENEDETTO XVI nell'Udienza Generale del 16 giugno 2010. Per approfondimenti, si veda il sito http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100616_it.html#.

³⁸ ANGELO FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto del diritto*, I, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 41-45.

Il vero fondatore della teoria giusnaturalista fu Ugo Grozio (1582-1645), giurista e letterato che nella sua teoria sul diritto naturale si basa sulla tesi aristotelica secondo la quale la natura umana è buona e le norme giuridiche derivano dal bisogno dell'uomo di vivere nella società. Pertanto l'inclinazione sociale fa parte dei principi fondamentali del diritto naturale. Secondo Grozio, il giusnaturalismo è costituito da quei principi dettati dalla nostra coscienza per soddisfare la nostra innata predisposizione verso la vita sociale³⁹.

Infatti, il vero e proprio giusnaturalismo, quello di Grozio, si svilupperà sul presupposto del "diritto naturale" con le esigenze di una struttura assolutamente razionale della società civile⁴⁰. Il diritto naturale diventa un diritto razionale, proprio soltanto del soggetto umano e l'autorità della ragione come fonte di conoscenza permette in questo modo di individuare i diritti naturali fondamentali e inalienabili per tutti gli uomini.

Grozio ha un concetto classico e cristiano dei diritti dell'uomo, basati sul "diritto naturale" e sul "senso comune". La sua opera maggiore *De iure belli ac pacis* ("Il diritto della guerra e della pace") lo consacra come uno dei fondatori del diritto internazionale per porre fine agli orrori delle guerre dei suoi tempi che rendevano urgente l'istituzione e l'accettazione da parte di tutti gli uomini di un comune terreno di intesa che vada al di là delle divergenze politiche e religiose e garantisca un minimo di rispetto per la persona anche in tempi di guerra. Riprendendo le tematiche di Erasmo sulla pace tra i popoli, nella sua coscienza di umanista e di cristiano propone soluzioni che si ispirano al primato della persona, soggetto di diritti che vanno al di là di qualsiasi vicenda o interesse contingente della politica ed esigono la tolleranza. In questa linea, Grozio sviluppa il concetto di "ius gentium" che avrà un'influenza rilevante sulla teoria del diritto internazionale. Il fondamento della sua concezione di diritto internazionale in tempo di pace e di guerra consta nella convinzione che ogni persona ha dei diritti inalienabili e che gli Stati si debbono obbligare all'osservanza di certe norme in caso di guerra proprio per garantire il diritto fondamentale delle persone. Anche secondo Grozio, il diritto naturale è al di sopra del diritto positivo e rappresenta il fondamento del diritto positivo e il criterio per la sua valutazione⁴¹. Quindi

³⁹ ZLATESCU VICTOR DAN - ZLATESCU IRINA MOROIANU, *Repere pentru o filozofie*, cit., pp. 26-27.

⁴⁰ ANTONIO LIVI, *La filosofia moderna*, cit., p. 121. Si veda anche la monografia di FRANCESCO DE MICHELIS, *Le origini storiche e culturali del pensiero di Ugo Grozio*, Le Monnier, Firenze, 1967. GIORGIO DEL VECCHIO, *Storia della filosofia del diritto*, Giuffrè Editore, Milano, 1958. MATIJA BERLIAK, *Il diritto naturale e il suo rapporto con la divinità in Ugo Grozio*, Gregorian & Biblical Press, Roma, 1978.

⁴¹ ANTONIO LIVI, *La filosofia moderna*, cit., pp. 123-124.

possiamo concludere che Grozio traccia le linee per la conoscibilità dei diritti dell'umanità in quanto diritti naturali, comuni a tutti gli uomini.

Nella concezione di Grozio, i quattro comandamenti necessari per chi vuole vivere nella società sono: il rispetto dei beni, della vita e dell'onore altrui, il rispetto degli impegni, la riparazione dei danni prodotti e la giusta punizione per chi viola questi principi⁴². In realtà tali norme rispondevano ai bisogni profondi di quei momenti storici contro le teorie utilitaristiche che considerano il diritto soltanto un mezzo per raggiungere alcuni obiettivi⁴³.

La natura sociale dell'uomo si trova alla base non solo del rispetto dell'uomo per se stesso e per gli altri ma anche di alcuni concetti fondamentali del diritto, come ad esempio la proprietà, il contratto, l'indennizzo, il delitto e la pena. Come abbiamo avuto modo di vedere prima, questi concetti rappresentano un punto di contatto con i diritti umani, ragione per cui alcuni filosofi hanno trovato nella legge naturale il fondamento dei diritti dell'uomo. Questa mentalità giusnaturalista è stata progressivamente integrata dalla dottrina giuridica moderna. In questo senso, l'età moderna fu caratterizzata dall'emergere della problematica concernente il rapporto fra legge naturale e leggi positive e in particolare fra legge naturale e diritti umani, quest'ultimo rapporto essendo a volte interpretato in modo errato o insufficientemente.

Anche se lo scopo di questo lavoro non è quello di analizzare tali interpretazioni, vogliamo ricordare, a puro titolo esemplificativo, che Jean Jacques Rousseau, per molto tempo considerato un rappresentante del diritto naturale, è stato criticato da Lachanche per il suo atteggiamento che favorisce l'istituirsi di un diritto esclusivo, individualistico, base dell'intera organizzazione politica e sociale. Nella visione dello stesso Lachanche, la concezione di diritto di Rousseau è troppo riduttiva, promotrice di un diritto opposto al diritto naturale, quest'ultimo essendo un diritto sociale e non un diritto individualista⁴⁴.

Si deve ricordare inoltre che nella storia del diritto naturale, c'è un lato meno umanistico, rappresentato da Hobbes e da altri empiristi inglesi, secondo cui l'egoismo e la soddisfazione degli interessi personali sottostanno alla concezione di natura umana e condizionano tutti i comportamenti dell'individuo⁴⁵.

⁴² ZLATESCU VICTOR DAN - ZLATESCU IRINA MOROIANU, *Repere pentru o filozofie*, cit., pp. 26-27.

⁴³ MIRCEA DJUVARA, *Teoria generală a dreptului; Drept rațional, izvoare și drept pozitiv*, Ed. All Beck, București, 1995, pp. 327-329.

⁴⁴ ZLATESCU VICTOR DAN - ZLATESCU IRINA MOROIANU, *Repere pentru o filozofie*, cit., pp. 24-25.

⁴⁵ *Ivi*, p. 28.

La disamina hobbesiana ha come presupposto un cupo pessimismo antropologico: l'individuo è sempre egoista e non può agire che per egoismo e non per "mutua benevolenza" come sosteneva Grozio⁴⁶.

Non entriamo qui nel merito della teoria hobbesiana la cui concezione negativa del diritto naturale capovolge le teorie dei giusnaturalisti e di Grozio in particolare. Ci limitiamo a sottolineare ancora una volta che mentre per i giusnaturalisti il "diritto di natura" si fonda sul senso comune, sulla dignità di ogni persona in quanto uomo, ossia su tutto ciò che gli uomini hanno in comune, al di là di ogni distinzione etnica, religiosa, nazionale, economica, quindi è un elemento che unisce, per Hobbes invece il "diritto di natura" rappresenta l'esigenza di godere egoisticamente degli stessi beni, ed è quindi un elemento che separa⁴⁷. Quest'ultimo punto di vista indica piuttosto la dedizione all'assolutismo monarchico e non promuove i diritti umani in alcun modo.

In conclusione, il giusnaturalismo rappresenta il punto di partenza per la filosofia dei diritti umani che considera l'origine di tali diritti nella natura umana. A questa concezione idealistica si oppone la prospettiva positivista, pragmatica, che vede nell'applicazione della legge l'unica origine dei diritti umani i quali sono una necessità che la società cerca di legiferare⁴⁸.

Cartesio, Comte e più tardi Bacone, Locke e Hume sono i principali rappresentanti di questo pensiero filosofico secondo il quale le norme di diritto non sono di primaria importanza, come sostenevano alcuni promotori del giusnaturalismo, ma esprimono piuttosto le condizioni fondamentali della solidarietà sociale⁴⁹.

Più tardi, Montesquieu, Rousseau, Diderot hanno offerto nuove espressioni sia riguardo allo sviluppo dei diritti inerenti alla natura umana sia riguardo alla democrazia e alla convivenza nella società, alla libertà, alla fraternità e all'uguaglianza⁵⁰.

La questione dei diritti umani e delle libertà fondamentali resta una preoccupazione costante per i grandi filosofi anche nei decenni seguenti. Riteniamo, tuttavia, che, a partire dalla fine del Settecento, i diritti umani entrino in una nuova fase di sviluppo caratterizzata dalla legittimazione dei diritti umani nei documenti internazionali.

⁴⁶ ANTONIO LIVI, *La filosofia moderna*, cit., pp. 244-245.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 245-246. Si veda anche ARRIGO PACCHI, *Elementi di legge naturale e politica*, La Nuova Italia, Firenze, 1985 e ARRIGO PACCHI, *Introduzione a Hobbes*, Laterza, Bari, 1990.

⁴⁸ ZLATESCU VICTOR DAN - ZLATESCU IRINA MOROIANU, *Repere pentru o filozofie*, cit., pp. 39 e 47.

⁴⁹ *Ivi*, pp. 42-43.

⁵⁰ ZLATESCU IRINA MOROIANU, *Drepturile omului*, IRDO, cit., p. 15.

In questo senso, le guerre avvenute dal Cinquecento fino alla fine del Settecento hanno paradossalmente portato alla stipulazione dei primi strumenti giuridici, allo scopo di deliberare provvedimenti legislativi e proteggere alcuni diritti e libertà⁵¹.

Ricordiamo che nella “Dichiarazione Francese dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino” (1789) e nei diciassette articoli che la compongono, vengono riconosciuti per la prima volta nella storia europea i diritti inalienabili dell’essere umano. Sotto l’influenza dei pensatori dell’Illuminismo, hanno cominciato ad apparire i concetti di libertà, progresso e modernità.

Non possiamo trascurare, però, il fatto che nel periodo interbellico, spesso segnato da azioni antidemocratiche, sono state elaborate diverse proposte per assicurare i diritti fondamentali dell’uomo.

Dopo la seconda guerra mondiale, i popoli hanno riaffermato la loro convinzione circa i diritti dell’uomo, la dignità e il valore dell’essere umano, l’uguaglianza tra uomini e donne, tra nazioni grandi e piccole. Durante questo periodo, i diritti dell’uomo hanno conosciuto una rilevante estensione, assumendo a un vero fenomeno politico, sociale, giuridico in tutti i campi dell’esistenza umana, con la formalizzazione degli importantissimi risultati raggiunti.

Con il riconoscimento dei diritti umani nei documenti internazionali vengono messe le basi per una nuova concezione degli stessi: essi diventano diritti dei cittadini e recepiti nell’ordinamento giuridico dei singoli stati.

Il tradizionalismo cattolico, la cui cultura è orientata verso un umanesimo integrale, è stato segnato dal personalismo filosofico di Jacques Maritain e Martin Buber. Tra i temi del sapere e del vivere umano toccati da questi due filosofi si trova anche il tema dei diritti umani.

L’attività intellettuale di Maritain ha inciso profondamente sulla società contemporanea. La concezione personalista dell’uomo presuppone che l’uomo “trova se stesso subordinandosi al gruppo il quale non persegue il suo fine se non serve l’uomo”. Le matrici storiche e filosofiche a cui si richiama Maritain nel parlare dei diritti umani è la dottrina tomista sulla legge naturale e il personalismo cristiano⁵². Come San Tommaso, Maritain definisce l’uomo nella duplice realtà di individuo e persona: individuo, in quanto l’uomo appartiene al mondo materiale e animale ed è soggetto alle leggi fisiche,

⁵¹ *Ivi*, p. 18.

⁵² FELICETTO GABRIELLI, *I fondamenti dei diritti dell’uomo nel pensiero giuridico di Jacques Maritain*, Sovera Multimedia, Roma, 2000, p. 29. JACQUES MARITAIN, *La persona e il bene comune*, Morcelliana, Brescia, 1980. Si veda anche JACQUES MARITAIN, *Umanesimo integrale*, Borla, Roma, 1973. JACQUES MARITAIN, *L’educazione al bivio*, La Scuola, Brescia, 1971.

e persona, poiché supera le dimensioni storiche e cosmiche, sussiste della stessa sostanza dell'anima spirituale"⁵³.

Dal concetto di uomo come persona risultano alcuni corollari che consentono di comprendere il valore e la dignità della persona umana. L'uomo non è solamente un pezzo di materia, un elemento individuale della natura, ma possiede anche un'anima spirituale radice della personalità, che lo rende un universo in sé, un tutto completo, libero e indipendente aperto alla vita sociale, alla comunione⁵⁴.

Dall'altra parte, la filosofia del dialogo e dell'incontro praticata da Buber porta un discorso originale circa i problemi umani, il dialogo e i rapporti interpersonali, le relazioni tra uomo e natura e quelle tra uomo e Dio.

Il concetto centrale della filosofia di Buber è la relazione "Io" - "Tu", relazione che presuppone l'incontro e il dialogo tra individui liberi che si scoprono a vicenda come Tu. Questa relazione permette sia lo sviluppo della personalità sia la promozione del rispetto e l'apertura verso l'altro, attraverso il dialogo e la comunicazione⁵⁵.

Il dialogo "Io" - "Tu", generalizzato a livello sociale, si riflette nel fatto che l'individuo diventa una presenza reale soltanto quando si trova in un rapporto vivo con gli altri, che sono percepiti come partner uguali di dialogo. Le sue idee si correlano con la morale naturale, dove la distinzione tra il bene e il male, l'amore e la vicinanza verso i simili possono costituire una premessa che rafforza il fondamento dei diritti umani. "Io" in sé non è un elemento autonomo, primordiale, ma può raggiungere la sua individualità integrale in relazione ad un "Tu".

Pertanto, per Buber, il dialogo non è soltanto un fatto di linguaggio o di conoscenza, ma piuttosto un'esperienza che si riflette nei nostri rapporti con gli altri. Per rafforzare quanto detto prima, come una conclusione, si può dire che nella filosofia di Buber stare insieme con gli altri significa aprirsi e riconoscere gli altri come esseri umani unici, accezione che si ritrova d'altronde alla base della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo.

Dalle brevi considerazioni storiche e filosofiche riportate nel presente lavoro, risulta che l'evoluzione dei diritti dell'uomo è strettamente legata alla storia dell'emancipazione dell'uomo, secondo un processo lungo, a volte segnato da avvenimenti drammatici, e quindi non sempre facile da realizzare, il cui punto di partenza è rappresentato da alcuni principi fondamentali in

⁵³ JACQUES MARITAIN, *La persona*, cit., p. 73.

⁵⁴ JACQUES MARITAIN, *I diritti dell'uomo e la legge naturale*, Vita e Pensiero, Milano, 1991, pp. 4-5.

⁵⁵ MARTIN BUBER, *Eu și Tu*, trad. și prefață de Șt. Aug. Doinaș, Humanitas, București, 1992.

materia di diritti e libertà, principi che fanno parte del patrimonio morale dell'umanità poiché riguardano tutti i popoli.

Purtroppo, nonostante la Dichiarazione universale riguardante i diritti dell'uomo, i diritti umani sono calpestati da molti regimi dittatoriali ricordandoci ancora una volta che i diritti umani possono avere una grande forza solo se la coscienza sa riconoscerli⁵⁶. Da qui nasce il bisogno di un'etica della responsabilità in cui la promozione e la difesa dei diritti umani diventino un impegno concreto per tutti gli Stati. In questo senso, vogliamo ricordare le parole di Papa Giovanni Paolo II il quale nella sua Enciclica *Evangelium Vitae* sottolineava che: "Urge dunque, per l'avvenire della società e lo sviluppo di una sana democrazia, riscoprire l'esistenza di valori umani e morali essenziali e nativi, che scaturiscono dalla verità stessa dell'essere umano ed esprimono e tutelano la dignità della persona: valori, pertanto, che nessun individuo, nessuna maggioranza e nessuno Stato potranno mai creare, modificare o distruggere, ma dovranno solo riconoscere, rispettare e promuovere. Occorre riprendere, in tal senso, gli *elementi fondamentali della visione dei rapporti tra legge civile e legge morale*, quali sono proposti dalla Chiesa, ma che pure fanno parte del patrimonio delle grandi tradizioni giuridiche dell'umanità"⁵⁷.

⁵⁶ ALFREDO BATTISTI, *Prospettive etiche e pastorali per i diritti dell'uomo*, nel vol. *Valori e diritti umani*, a cura di Achile Agnati et al., Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1990, pp. 120-121.

⁵⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Enciclica Evangelium Vitae ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, ai Religiosi e alle Religiose, ai Fedeli laici e a tutte le persone di buona volontà sul valore e l'inviolabilità della vita umana*, nota 71. Da http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_25031995_evangelium-vitae_it.html.